



Comune di Cormons

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**
*(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°199 del 29/09/2009,
n°222 del 30/11/2009, n°77 dd. 16/11/2011)*

Testo coordinato

novembre 2011

PARTE I[^] - FINALITA'

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Con il presente regolamento il Comune di Cormons, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e conformemente ai principi ed alle finalità previste in materia dallo Statuto comunale, i criteri, le modalità e le forme di garanzia per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di benefici di qualunque genere a enti ed associazioni pubblici e privati. Attraverso la massima trasparenza dell'azione amministrativa, il regolamento intende assicurare il conseguimento di un pubblico interesse e/o di utilità sociale, al fine di favorire la crescita civile e culturale, la valorizzazione del territorio, nonché la salvaguardia e la promozione dei valori storici e culturali della città.
2. A tale fine sono previsti i seguenti strumenti di intervento:
 - a) concessione di contributi finanziari;
 - b) assunzione a carico del Comune di parte delle spese gravanti sul beneficiario;
 - c) concessione temporanea e gratuita di cose (attrezzature, strumenti...) di proprietà del Comune;
 - d) esenzioni o riduzioni nel pagamento di canoni, rimborsi o, comunque, oneri dovuti dai beneficiari al Comune per servizi prestati o per l'utilizzo di beni immobili;
 - e) patrocinio del Comune;
 - f) assegnazione di coppe, trofei e targhe di rappresentanza.
3. Il Comune può concedere l'utilizzo di beni immobili comunali con esonero o riduzione nel pagamento del canone. Il provvedimento deve indicare il valore economico dell'esenzione o riduzione. La concessione dei beni va disciplinata da apposita convenzione che deve determinare le modalità di utilizzo e recare apposita clausola ove si specifichi che ogni responsabilità, anche verso terzi, conseguente all'utilizzo dei beni è posta ad esclusivo carico dei beneficiari. Per utilizzi saltuari o di durata inferiore a 60 giorni si può prescindere dalla stipulazione della convenzione. Nel caso di concessione di spazi ed aree pubbliche si applica la vigente disciplina legislativa e regolamentare.

Art. 2 – Informazione e divulgazione.

1. L'Amministrazione comunale favorisce la massima diffusione e conoscenza del presente regolamento.
2. Al finanziamento degli interventi economici previsti dall'art. 1 si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione attraverso lo stanziamento in appositi capitoli.
3. L'ammontare delle somme disponibili è reso pubblico, tramite affissione della durata di giorni 15 all'albo pretorio del Comune, o mediante gli strumenti di pubblicità alternativi previsti dalla legge, nonché, se ritenuto necessario, con ulteriori forme di pubblicità ritenute maggiormente efficaci, al fine di assicurarne la più ampia conoscenza a tutti i soggetti interessati.
4. L'Amministrazione comunale assicura ampia diffusione ed informazione sui termini e sulle modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere gli interventi di sostegno previsti dal presente regolamento, mettendo a disposizione degli interessati apposita modulistica.

PARTE II^ - AMBITI DI INTERVENTO

Art. 3 – Settori di intervento.

1. L'attività di cui all'art. 1, nei limiti delle risorse disponibili in materia, si esercita nei seguenti settori:
 - a) socio - assistenziale
 - b) scolastico - culturale;
 - c) turistico – economico - promozionale;
 - d) ricreativo - sportivo;
 - e) ambientale;
 - f) altri.

Art. 4 – Interventi socio - assistenziali.

1. L'ambito di intervento è finalizzato all'esigenza di compensare, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, qualsiasi forma di emarginazione, povertà e disagio, privilegiando le iniziative che, incontrando i reali bisogni delle persone e delle famiglie, attivino espressioni di partecipazione e solidarietà tra la popolazione.
2. In particolare gli interventi possono riguardare:
 - a) sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che abbiano per scopo ed operino per realizzare i seguenti interventi: protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva; assistenza, sostegno e protezione degli anziani e dei cittadini diversamente abili; promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei cittadini diversamente abili; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; eliminazione di situazioni individuali di grave disagio socio-economico ed emarginazione sociale relative a cittadini in condizione di fragilità socio-economica; prestazione di forme di assistenza a persone e nuclei che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
 - b) valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale. In particolare, possono essere sostenute specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali e che concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - c) studi, ricerche, congressi, dibattiti sulla salute, le malattie ed i problemi sociali;
 - d) concorso in manifestazioni tendenti a promuovere e a favorire l'integrazione sociale e riguardanti la più ampia area socio-assistenziale.

Art. 5 – Interventi scolastico - culturali.

1. L'ambito di intervento è finalizzato all'esigenza di sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative promosse da scuole, enti pubblici e privati, associazioni e comitati.
2. In particolare gli interventi possono riguardare:

- a) manifestazioni ed avvenimenti culturali riservati alla scuola dell'obbligo, promossi dall'amministrazione scolastica e/o da altri organismi del settore;
- b) il sostegno economico agli studenti bisognosi per il proseguimento degli studi;
- c) il sostegno all'organizzazione scolastica per il miglioramento e/o il rinnovo delle attrezzature e del servizio scolastico nelle scuole dell'obbligo, la realizzazione dei servizi di mensa e di trasporto, nonché alle esigenze strutturali e gestionali delle scuole dell'infanzia;
- d) il sostegno all'organizzazione di iniziative mirate a favorire forme di mobilità finalizzate al benessere delle persone, al contenimento dei consumi ed al rispetto dell'ambiente;
- e) lo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale a valenza comunale o sovracomunale nell'ambito del territorio del comune;
- f) l'organizzazione e l'effettuazione nel Comune di attività e/o iniziative teatrali e musicali di particolare pregio artistico;
- g) l'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, ricerca archeologica e musei, delle tradizioni storiche e folkloristiche nonché di recupero delle tradizioni popolari e religiose delle comunità locali;
- h) iniziative per la crescita di realtà di aggregazione di carattere giovanile e culturale in ambito comunale;
- i) l'organizzazione nel territorio del Comune di attività aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali e ricreative che costituiscono rilevante interesse per la collettività e concorrono alla sua valorizzazione;
- l) sviluppo e consolidamento di iniziative rivolte allo scambio culturale tra i giovani anche appartenenti ad altre comunità nazionali e/o straniere, con riguardo altresì ai rapporti con altri comuni, ed in particolare con quelli gemellati;
- m) pubblicazione di opere letterarie (testi, cronache, monografie, ricerche etc.) che contribuiscono alla diffusione della cultura locale

Art. 6 – Interventi nel settore economico – turistico - promozionale.

1. L'ambito di intervento è finalizzato all'esigenza di perseguire la promozione e la valorizzazione delle risorse produttive ed economiche locali, nonché di favorire la fruizione turistica del territorio.
2. In particolare gli interventi possono riguardare:
 - a) organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti una parte rilevante delle aziende predette;
 - c) sostegno alla promozione di interventi tesi a valorizzare e sviluppare la fruizione turistica dei beni ambientali, storici ed artistici, a favore delle strutture ricettive locali, nonché ad incentivare la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti;
 - d) realizzazione di studi e progetti rivolti all'individuazione degli strumenti programmatici e di mercato per la migliore fruizione del territorio a fini economici;
 - e) realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile;

- f) valorizzazione di iniziative della Pro Loco e di altre associazioni volontarie finalizzate allo sviluppo ed al rilancio del territorio e delle risorse produttive locali.

Art. 7 – Interventi nel settore ricreativo - sportivo.

1. L'ambito di intervento è finalizzato all'esigenza di agevolare l'organizzazione di eventi diretti alla fruizione del tempo libero e della pratica sportiva dilettantistica, organizzati da associazioni e/o gruppi amatoriali, rivolti in particolare alla promozione dell'attività sportiva tra i giovani.
2. In particolare gli interventi possono riguardare:
 - a) sostegno ad associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che organizzano iniziative dirette a favorire la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero;
 - b) concessione di contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui alla lettera a) per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
 - c) attività e iniziative finalizzate alla conoscenza delle varie discipline sportive, dei problemi psicologici, motori, culturali connessi allo sport e alla pratica sportiva;
 - d) riconoscimento per meriti sportivi a soggetti e gruppi sportivi che portano prestigio alla comunità.

Art. 8 – Interventi nel settore ambientale.

1. L'ambito di intervento è finalizzato all'esigenza di sostenere le attività e le iniziative promosse per la tutela e la fruizione dei beni ambientali esistenti nel territorio comunale.
2. In particolare gli interventi possono riguardare:
 - a) iniziative attinenti all'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano continuativamente per la protezione e valorizzazione dell'ambiente naturale;
 - b) le iniziative che favoriscono la conoscenza, e conseguentemente il rispetto e la salvaguardia, dei beni ambientali;
 - c) studi, congressi, convegni, ricerche ed altre iniziative che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione.

Art. 9 – Altri interventi.

1. Per interventi e manifestazioni organizzate nel territorio comunale, non comprese fra quelle previste nei precedenti articoli, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato nei limiti e con le modalità di cui alla parte IV del presente regolamento.

Art. 10 – Patrocinio.

1. Il patrocinio è il riconoscimento da parte del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico realizzate a Cormòns, a cura di soggetti pubblici o privati.
2. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio e/o l'assegnazione di coppe, targhe, trofei di rappresentanza (con la dicitura "Comune di Cormons"), i promotori o gli organizzatori delle

iniziative presentano domanda in carta semplice al Comune, nella quale vengono illustrati i contenuti e le finalità della stessa.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a menzionare il Comune di Cormòns in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa patrocinata, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del promotore ai fini dell'osservanza delle normative vigenti in materia di stampa, diffusione o esposizione al pubblico del materiale informativo e promozionale.
4. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco.
5. L'eventuale diniego del patrocinio deve essere motivato e comunicato agli interessati ai sensi della normativa vigente.
6. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente per il Comune l'erogazione di contributi finanziari o di altre forme di intervento, per le quali si applicano le disposizioni *di cui alla parte IV del presente regolamento*.

Art. 11 – Contributi annuali ordinari

1. Oltre agli interventi a sostegno di specifiche iniziative, di cui ai precedenti articoli della Parte II del presente regolamento, nei limiti della disponibilità di bilancio può essere erogato un contributo annuale a sostegno delle associazioni combattentistiche e di quelle d'arma, nonché alle associazioni aventi scopi umanitari e culturali, a quelle sportive, ricreative, sociali, ambientali e turistico - promozionali, che svolgono la loro attività in modo continuativo.

PARTE III^ - BENEFICIARI

Art. 12 – Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari delle provvidenze previste e disciplinate dal presente regolamento sono i seguenti:
 - a) enti pubblici;
 - b) enti privati;
 - c) associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni;
 - d) gruppi di volontariato;
 - e) scuole ed organismi scolastici;
 - f) imprese operanti nei vari settori economici;
 - g) società cooperative;
 - h) *persone e famiglie*
2. Tutti i soggetti devono, di norma, essere residenti nel territorio comunale e/o avere la sede legale ed operare in prevalenza nel medesimo. E' comunque possibile la concessione di sovvenzioni anche ad organizzazioni non aventi sede nel Comune a condizione che esse abbiano carattere sovra-comunale quando l'ambito delle loro attività interessi in maniera significativa il Comune di Cormons.

PARTE IV^ - CRITERI E PROCEDURE

Art. 13 – Individuazione criteri e priorità d'intervento.

1. Secondo quanto previsto alle disposizioni in materia di cui all'art. 12 c. 6 dello Statuto comunale, la Giunta comunale individua annualmente, per ciascun ambito, i criteri e le priorità d'intervento.
2. La discrezionalità della Giunta comunale non può comunque prescindere dalla valutazione dei seguenti elementi:

- a) finalità e consistenza delle iniziative;
- b) elementi di costo ed economici;
- c) rispondenza agli interessi pubblici;
- d) compatibilità con i programmi dell'Amministrazione comunale;
- e) coinvolgimento di più enti/associazioni;
- f) carattere continuativo delle iniziative.

Art. 14 – Modalità di richiesta

1. Le domande per la concessione dei contributi finanziari previsti dal presente regolamento devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. Eventuali deroghe motivate al termine di presentazione di cui al comma precedente possono essere accolte dalla Giunta comunale, tenendo conto dell'importanza dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo.
3. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) dati ed informazioni generali del richiedente (dati anagrafici e fiscali);
 - b) descrizione dell'attività associativa o istituzionale;
 - c) descrizione del progetto o dell'iniziativa, manifestazione, attività per le quali viene richiesto il contributo finanziario e delle finalità perseguite;
 - d) ammontare del contributo richiesto;
 - e) preventivo di spesa, costituito da un quadro economico di previsione delle entrate e delle uscite; nel suddetto preventivo devono essere indicate le eventuali entrate derivanti da altri contributi pubblici o privati o da attività economiche svolte in modo occasionale (es. pubblicità, biglietti di ingresso, vendita di prodotti e servizi, ecc.);
 - f) espressa dichiarazione riguardante l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta fiscale prevista all'art. 28, comma 2° del DPR n°600/1973.
4. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 - a) copia aggiornata dello Statuto e dell'atto costitutivo (qualora non già agli atti d'ufficio dell'Amministrazione comunale);
 - b) copia del consuntivo di esercizio dell'anno precedente;
 - c) copia del programma di attività per l'anno in corso;
 - d) rendiconto dei contributi eventualmente ottenuti nell'anno precedente.
5. Per le istituzioni scolastiche non è richiesta la presentazione della documentazione descrittiva dell'attività svolta, ma è sufficiente la descrizione dell'iniziativa o del progetto da finanziare.
6. Al procedimento di concessione di contributi finanziari si applicano le norme sul procedimento amministrativo.

Art. 15 – Rendicontazione dei contributi finanziari

1. I soggetti beneficiari dei contributi finanziari devono rendicontare all'Amministrazione comunale l'utilizzo del contributo ricevuto entro il 31 gennaio¹ dell'anno successivo, presentando la documentazione di seguito indicata.
2. Per i contributi concessi alle istituzioni scolastiche locali viene richiesta la presentazione di dichiarazione del dirigente scolastico, con la quale si attesta che il contributo è stato utilizzato per le finalità previste nel provvedimento di concessione.
3. Per i contributi ordinari annuali di cui all'art. 11 del presente regolamento sono previsti i seguenti obblighi:

¹ Termine stabilito con emendamento approvato dal Consiglio, su proposta del relatore Gregorig

- a) La presentazione di dichiarazione del legale rappresentante di utilizzo del contributo per le finalità per le quali è stato concesso;
 - b) L'inserimento del contributo fra le entrate del consuntivo annuale di esercizio dell'associazione.
4. Per i contributi finalizzati al sostegno di specifiche iniziative di cui agli artt. 4 e ss., il soggetto beneficiario deve presentare la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:
 - a) consuntivo economico dell'iniziativa, con l'elenco analitico delle entrate e delle uscite;
 - b) documenti giustificativi in originale delle spese sostenute (fatture, quietanze di pagamento, ecc.) per l'ammontare corrispondente al contributo concesso;
 - c) dichiarazione che attesta l'utilizzo del contributo per le finalità per le quali è stato concesso;
 5. Qualora il beneficiario non provveda alla rendicontazione entro i termini di cui al comma 1, o qualora emergano irregolarità nella stessa, il contributo viene revocato o ridotto nella misura corrispondente all'irregolarità riscontrata, con obbligo del beneficiario di restituzione delle somme percepite.
 6. L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 5 costituisce condizione ostativa al conseguimento di successivi benefici ai sensi del presente regolamento.

Art. 16 – Pubblicità e trasparenza.

1. Per assicurare adeguate forme di trasparenza e di pubblicità ai contributi e benefici concessi ai sensi del presente regolamento, viene annualmente predisposto l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui all'art. 1 del DPR 07.04.2000, n°118.
2. L'albo viene aggiornato annualmente e reso pubblico e consultabile mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione comunale.
3. Nella predisposizione dell'albo vengono adottate le misure idonee a tutelare la riservatezza dei dati personali sensibili, in conformità alle linee guida del garante della privacy.
4. In detto albo non vengono inserite le concessioni di provvidenze economiche corrisposte in via generalizzata ed in forza di legge a titolo di previdenza ed assistenza sociale.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica dal 2010.